CONVENZIONE A.ATO2 / CONSORZIO BONIFICA A SUD DI ANAGNI per la regolazione dei rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale Roma n. 2, che utilizza il sistema di bonifica come recapito di scarichi di competenza del servizio idrico integrato nelle aree urbane che godono del beneficio diretto dall'azione della bonifica, ricadenti nel perimetro consortile del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni, tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 36 comma secondo e terzo ed in applicazione dell'art. 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53. L'anno 2007 il giorno 23. del mese di lugluo... presso la sede della Provincia di Roma; TRA il Presidente della Provincia di Roma in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. Lazio Centrale Roma n. 2 così come individuato dall'art. 2 della Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, il quale interviene al presente atto in forza di della Delibera 4/07 del 28 marzo 2007 della Conferenza dei Sindaci: E il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni C.f. 80004350601 con sede in Anagni via G. Giminiani rappresentato dal Presidente dott. Stefano Marzioli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2006 n. 12, più oltre denominato Consorzio;

file: conv a sud anagni 28 mag 07.doc

pag. 1 di 16

PREMESSO	
CHE la legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse	
idriche" nel definire il servizio idrico integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha tra l'altro stabilito che:	
gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio	
di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra	rative
tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti (art. 14 comma secondo):	cnico Ope Centrale-1
chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapito di scarichi deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Rome
ottenuto (art. 27 comma terzo);	
CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio ed ha indicato le forme di	
cooperazione tra i Comuni e le Province interessati per la gestione unitaria del servizio idrico integrato;	
CHE i Comuni e le Province interessati hanno costituito, con la stipula della convenzione di cooperazione, l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'A.T.O. Lazio Centrale Roma n. 2;	
CHE la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183"	
ha:	
delegato, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative concernenti: 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8;	Bowning Company
1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8;	A SUD OR OF THE PROPERTY OF TH

pag. 2 di 16

2) le opere di bonifica;	
3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei	
bacini idrografici di competenza regionale;	
4) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è	
organizzato un servizio pubblico di manutenzione;	
attribuito alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed	
impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale;	ativ
stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite mediante	Oper
	Segreteria Tecnico Operativo
affidamento in convenzione ai Consorzi di bonifica delle opere idrauliche	eteria
e di bonifica individuate di interesse regionale, della manutenzione di	Segr
corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di	
manutenzione e del relativo servizio di piena;	
- stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della	
contribuenza, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle	
dichiarate di interesse regionale;	
CHE l'art. 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla	
Legge regionale 7 giugno n. 14, ha:	
- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti	
parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del	
versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono	
esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di	
raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;	
- previsto che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o	7
strutture di bonifica come recapito di scarichi di propria competenza,	A SUD O

pag. 3 di 16

anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da	
insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, debbano	
contribuire alle spese consortili riferite alle attività oggetto della presente	
convenzione – ivi comprese le relative spese generali – mediante il	
pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di	
una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;	ativa
- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione	o Open
per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della Legge regionale citata 6/1996;	Segreteria Tecnico Operațiva ATO2 Land Centrale-Rome
CHE la Giunta regionale con la deliberazione 4 novembre 1997 n. 6924,	Segre ATO2
pubblicata sul B.U.R.L. del 10 febbraio 1998, ha approvato la convenzione	
tipo per la gestione del servizio idrico integrato;	
CHE la Giunta Regionale con deliberazione del 28.06.2001 n. 911 ha	
approvato il Piano di classifica degli immobili consortili per il riparto della	
contribuenza del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni predisposto in base	
alle direttive emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione del 25.06.99	
n. 3688 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 della citata legge regionale	
53/1998;	
CHE la Giunta regionale con la deliberazione 6 luglio 1999 n. 3726,	
pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, come modificata dalla	
deliberazione 25 febbraio 2005 n. 220 – pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 30	
maggio 2005 – ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 35 della	
legge regionale 53/1998 per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della	
realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle	ASUDO
	Manual Ma

pag. 4 di 16

attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione e	
che secondo tale schema la Provincia di Roma ha stipulato apposita	
convenzione in data 03.02.2000 con il Consorzio di Bonifica a Sud di	
Anagni;	
CHE la Giunta regionale con la deliberazione 25 giugno 1999 n. 3689,	
pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, ha approvato la	Rom?
convenzione tipo prevista dall'art. 36 della legge regionale 53/1998, come	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazzo Centrale-Rome
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 22 marzo	a Tecan
2006 pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 10 maggio 2006 secondo il cui	greteri 702 L.
schema è stato predisposto il presente atto;	Se A7
CHE è stata rilevata l'esistenza nel comprensorio consortile, di immobili	
ricadenti in aree urbane che godono del beneficio diretto della bonifica e	
sono tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di	
pubblica fognatura;	
CHE le convenzioni tuttora vigenti, stipulate tra le cinque Autorità	
d'Ambito del Lazio ed i Consorzi di bonifica regionali – sulla base della	
convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 giugno	
1999 n. 3689 – hanno assicurato la corretta gestione del territorio ricadente	
nelle aree urbane, in termini di qualità, quantità, efficacia ed economicità,	
per cui vengono confermati sia i livelli di manutenzione che i relativi	1001
importi di convenzione, al fine di assicurarne la necessaria continuità nella	
gestione dell'assetto del territorio regionale;	
CHE in conformità con i principi di cui alla Legge regionale 22 gennaio	R
1996 n. 6, art. 20 comma primo e quindi nelle more della presa in carico del	
	OF A SUD DIA

pag. 5 di 16

servizio idrico integrato da parte del Gestore unico, il gestore al momento	
operante dovrà contribuire e versare – nei modi previsti da apposita	
convenzione – una quota a copertura degli oneri relativi ai servizi resi dai	
Consorzi di bonifica;	
CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera n. 5 del 23 febbraio 2006 ha	
espresso i propri indirizzi in merito alle problematiche connesse alle	Derzi
convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica ex art. 36 L.R. 53/99;	mico (
CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera n. 4 del 28 marzo 2007 ha:	
definito gli importi da riconoscere ai tre Consorzi di Bonifica;	Segreteria Tecnico Onerena ATO2 Lario Centrale-Rom
adottato gli schemi di convenzione allegati alla delibera;	ν×
- dato mandato alla Segreteria Tecnico Operativa di concordare gli allegati	
tecnici alle tre convenzioni con i tre Consorzi e di sottoscriverli per conto	
della Conferenza dei Sindaci;	
- dato mandato alla Provincia di Roma, in qualità di Ente Locale	
responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse	
con la Convenzione di Cooperazione fra gli Enti Locali dell'Ambito	
Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma (ATO 2 Lazio Centrale	
Roma) e per essa al Presidente pro tempore di sottoscrivere le	
convenzioni con i consorzi di bonifica	
PRESO ATTO	
CHE – ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 31 della Legge	
regionale 53/1998 – sono riservate alla Regione le competenze in materia di	1
difesa del suolo riferite alle aste principali dei bacini idrografici, di cui ai	N
corsi d'acqua individuati nella deliberazione della Giunta regionale 12	0
	NAGAMINACAMI

pag. 6 di 16

ottobre 1999 n. 5079 (le altre sono delegate alle Province che provvedono	
tramite i Consorzi di bonifica);	
CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:	
- l'Autorità d'Ambito ATO 2 Lazio Centrale Roma presso la Provincia di	
Roma; - il Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni (FR) cap. 03012 via Giovanni Giminiani,79;	Segreteria Aecnico Operativa ATO2 Lazin Centrale-Roma
CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	Segreteria Ae ATO2 Lazin
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1) Oggetto	
1. Il Consorzio – nel territorio ove attualmente opera – si impegna a	
mantenere in buono stato di efficienza e funzionalità il sistema di opere e	
servizi di bonifica utilizzato come recapito degli scarichi di competenza dal	
soggetto gestore del servizio idrico integrato nelle aree urbane aventi	
beneficio diretto dalla bonifica, individuate nella cartografia allegata, e	
tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizi di pubblica	
fognatura.	
2. L'Autorità d'Ambito si impegna ad obbligare il soggetto gestore del	
servizio idrico integrato al versamento del relativo canone al Consorzio,	
quale corrispettivo del beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di	9
opere e servizi di bonifica.	2
3. Per i fini del comma precedente, l'Autorità d'Ambito si impegna ad	BONNE AND DIAMETER AND

pag. 7 di 16

inserire la presente convenzione come facente parte integrante della	
convenzione di gestione del servizio idrico integrato che dovrà prevedere la	
copertura degli oneri a carico della tariffa per il servizio idrico integrato.	
Articolo 2) Area di competenza del Consorzio	
1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione del sistema di opere e	
servizi di bonifica riguardante le aree urbane di cui all'art. 1, situate entro il	itiva
territorio del proprio perimetro consortile – facente parte del comprensorio	Opera
di bonifica n. 7 – come indicato nello Statuto consortile approvato con	Remice VCent
deliberazione di Giunta Regionale del 04.09.2001 n. 1315 e come delimitato	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lano Centrale-Roma
in cartografia nell'allegato A), dove vengono anche indicati i Comuni	Segr
ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.	
Articolo 3) Area di competenza dell'Autorità d'Ambito	
1. Il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto	
gestore del servizio idrico integrato riguarda aree urbane rientranti	
nell'ambito territoriale ottimale n. 2, come individuato dalla Legge	
regionale 6/1996 e come delimitato in cartografia nell'allegato B), dove	
vengono anche indicati i Comuni rientranti.	
Articolo 4) Durata	
1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data	
della sua sottoscrizione e in ogni caso dal 1° gennaio 2006. Sei mesi prima	
della scadenza, le parti dovranno confermare la convenzione per ulteriori	
anni 5.	
Articolo 5) Individuazione dei sistemi di bonifica	(1)
	A SUD DI
	100
	A MASA
	CONSO

pag. 8 di 16

I corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica di cui all'art.	
1 sono individuati nella cartografia allegata C).	
Articolo 6) Attività di gestione	
La gestione dei corsi d'acqua, de canali e delle strutture di bonifica	
individuate sono eseguite con riferimento alle tipologie di azione ed agli	iva ma
standards quali-quantitativi previsti nella convenzione Provincia / Consorzio	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Laggo Centrale-Roma
stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 53/1998	Centr
Articolo 7) Canone	Leria T
1. Il canone costituisce il corrispettivo dei costi sostenuti dal	Segrel ATO2
Consorzio – ivi comprese le spese generali – per la gestione dei corsi	
d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate, che il soggetto	
gestore del servizio idrico integrato dovrà versare al Consorzio nei tempi e	
con le modalità di cui ai successivi articoli. Il relativo onere è coperto dalla	
tariffa per il servizio idrico integrato.	
Articolo 8) Determinazione del canone	
Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico	
integrato viene commisurato al costo di gestione annuale omnicomprensivo	
di quelli meglio specificati nell'art. 7, calcolato dal Consorzio per la	
manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di	
bonifica utilizzati dal soggetto gestore e determinato con specifiche analisi	
effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa	
regionale dei prezzi, allegato D).	
1 bis. Si conferma, come stabilito dalla Regione Lazio, con	2
deliberazione n. 146 del 23/06/2006, l'analogo importo già contenuto nella	A SUD DIA
	THE OF THE PROPERTY OF THE PRO

pag. 9 di 16

precedente convenzione. Il canone dovuto è pari ad € 30.987,41 oltre IVA se dovuta.	
2. Al costo di gestione vengono applicate annualmente le procedure di	
ottimizzazione previste nella Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della	
Legge regionale 53/1998 e definite dalla Regione Lazio, modificando di	
conseguenza il canone annuo.	oerativ
3. Il canone sarà aggiornato ogni anno, applicando il tasso di	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lorio Centrale-Rome
inflazione programmato per l'anno corrente.	2 decina
4. Il canone potrà essere modificato con apposito atto aggiuntivo alla	Segre
presente convenzione, sulla base dei criteri di cui al punto 3 dell'art.20, nei	
seguenti casi:	
- modifica delle zone operative del Consorzio interne all'A.T.O. 2;	
modifica dei tratti in servizio pubblico di manutenzione;	
sostanziale modifica delle estensioni delle aree urbane;	
- esigenza di interventi manutentori straordinari necessari a garantire	
l'efficienza del sistema di opere e impianti di bonifica;	
- variazione dei punti di scarico del gestore;	
a seguito di significative variazioni del prezzario di cui all'allegato D).	
Articolo 9) Modalità di versamento del canone	
1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verserà il canone	
come determinato nel precedente articolo in due rate semestrali, in data 1°	
aprile e 1° novembre a seguito di richiesta del Servizio riscossione tributi	N
conseguente all'emissione da parte del Consorzio della relativa cartella	Sh.
esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1993 n. 602 e successive	CANSUD OF AND
Settemore 1995 II. 002 e successive	THE OF THE POSITION OF THE POS

pag. 10 di 16

modificazioni e comunque dopo la comunicazione di cui al punto 5 del	
seguente art. 12.	
Articolo 10) Qualità delle acque scaricate	
1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a	
garantire la qualità delle acque scaricate nel sistema di bonifica ai sensi del	perati
Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e	onico C Centra
integrazioni.	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lawib Centrale-Roma
Articolo 11) Quantità delle acque scaricate	Segret ATO2
1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a	**************************************
mantenere le condizioni attuali di utilizzazione del sistema di bonifica per la	
raccolta, allontanamento e collettamento delle acque.	
2. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di	
immissione o la quantità d'acqua interessanti il sistema di bonifica per	
esigenze del soggetto gestore, le modifiche dovranno essere	
preventivamente concordate tra le parti.	
3. Gli eventuali interventi di ricalibratura del sistema di bonifica	
saranno a carico del soggetto gestore ed eseguiti dal Consorzio.	
Articolo 12) Informazioni e controllo	
1. Il Consorzio è tenuto a fornire all'Autorità d'Ambito, tramite il	
soggetto gestore del servizio idrico integrato, tutte le notizie tecniche,	
qualitative e quantitative sulle attività manutentorie effettuate sui corsi	
d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate, con periodicità annuale.	
2. Il Consorzio invierà entro il 1° gennaio di ogni anno al Gestore del	7
servizio idrico integrato, alla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. e	SUD

pag. 11 di 16

alla Regione Lazio (Area Bonifica) il programma delle operazioni di	
manutenzione e gestione dei corsi d'acqua e degli impianti per l'anno in	
corso. A fine anno, il Consorzio trasmetterà il consuntivo delle operazioni di	
manutenzione e gestione.	ativa
3. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
di bonifica e di difesa del suolo e delle relative funzioni di controllo,	Tia Te
verificherà per una maggiore sicurezza idraulica e completezza dell'intero	egrete TO2
reticolo idrografico anche le relative manutenzioni e l'efficienza idraulica	S.A.
dei corsi d'acqua e delle opere previste in convenzione dandone	
comunicazione - se richiesto - all'Autorità d'Ambito. Il Consorzio si	
adopererà per favorire le attività di controllo.	
4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verificherà con	
cadenza trimestrale la qualità delle acque scaricate mediante analisi delle	
stesse nei punti di immissione nelle strutture di bonifica individuati d'intesa	
con li Consorzio. I risultati saranno trasmessi al Consorzio.	
5. La Regione Lazio, entro il mese di febbraio di ciascun anno,	
nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e difesa del	
suolo, accerterà l'avvenuta manutenzione e quindi l'efficienza idraulica dei	
corsi d'acqua, dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito.	
6. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore, fornisce al	
Consorzio – per ogni comune ricadente nel perimetro consortile – il numero	
e i punti in cui le acque vengono immesse nei sistemi di bonifica, come	
meglio specificato al precedente art. 5.	(
Articolo 13) Garanzie	LE SU
	SOM BONNE

pag. 12 di 16

1. Il Consorzio terrà indenne l'Autorità d'Ambito, e per essa il	
soggetto gestore del servizio idrico integrato, da ogni responsabilità	
comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente	
convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto	
assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi causati dalle	ttiva
attività e dalle strutture di bonifica individuate nella presente convenzione.	Opera
2. Il Consorzio è obbligato ad eliminare entro il termine di trenta	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazho Centrale-Roma
giorni dalla comunicazione dell'Autorità d'Ambito le irregolarità che il	eteria. 2 Lazh
soggetto gestore del servizio idrico integrato abbia riscontrato nell'attività di	Segn ATO
gestione del sistema di bonifica individuato.	
3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato terrà indenne il	
Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della	
presente convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse e	
l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.	
4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è obbligato ad	
eliminare entro il termine previsto dal Piano d'Ambito le irregolarità che	
abbia riscontrato, o comunicate dal Consorzio, nella qualità e quantità delle	
acque scaricate.	
5. Ogni erosione o frana causata agli argini dei corsi d'acqua, canali,	
strutture ed impianti di bonifica, da manufatti ad uso del gestore del servizio	
idrico integrato dovrà essere ripristinato a carico di quest'ultimo.	
6. La presentazione di eventuali giustificazioni non fanno venir meno	
l'obbligo delle parti di garantire la continuità degli impegni assunti.	Jes .
Articolo 14) Clausola compromissoria	GID DI ANABAL
	DE (DE)
	TO OTHER

pag. 13 di 16

Qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le parti, in	
dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni	
assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di	
amichevole composizione e, qualora non sia raggiunta, la questione verrà	
deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
Giunta Regionale.	ico Op
Articolo 15) Inadempimenti	Zi
1. Qualora il soggetto gestore del servizio idrico integrato non	reteria 02 La
corrisponda il canone dovuto nei tempi e con le modalità stabilite, il	Seg
Consorzio – previa puntuale diffida ad adempiere – dà comunicazione	
all'Autorità d'Ambito per l'applicazione dell'art. 31 comma secondo e	
dall'art. 34 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, di cui	
la presente convenzione forma parte integrante.	
2. In caso di inadempienza del Consorzio, l'Autorità d'Ambito, previa	
puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenesse accettabili le	
giustificazioni del Consorzio o, in assenza di queste, alla scadenza del	
termine previsto, dà comunicazione alla Regione Lazio per l'avvio della	
procedura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'art. 29 della Legge regionale	
21 gennaio 1984 n. 4.	
Articolo 16) Recesso	
È escluso il recesso dalla presente convenzione.	
Articolo 17) Oneri fiscali	~
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli	()
oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del	QUD O
oner insean at registrazione dena presente convenzione sono a carico dei	2 3 3 S
	ANA ANA

pag. 14 di 16

richiedente.			
Articolo 18)) Decadenza		
1. In c	caso di soppressione del C	onsorzio, la convenzione decad	le
		to provvederà a stipulare altr	
		si delle vigenti norme in materia.	
	Accettazione degli oneri	government materia.	ativa
		lausole contenute nella present	o Oper trale-R
		obbliga a far rientrare dett	
		e del servizio idrico integrato	
		tore del servizio dell'accettazione	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	e in essa contenute.	tore der servizio dell'accettazione	2
	Norme finali		
		visto nella presente convenzione,	
		ormativa citata nelle premesse,	
lavori pubblic		e in materia di servizi, forniture e	
		A COLOR	
		nte convenzione possono subire	
		egislative o regolamentari che	
		base alle quali sono state redatte,	
	azione della Giunta regionale.		
		nvenzione può subire variazioni	
		lla Giunta Regionale vengano	
		io ottenuto da chiunque utilizzi	1
canali di bonifi	ica o acque irrigue come recaj	piti di scarichi.	SUD OIAN
			TAN CONTRACTOR
file: conv a sud an	nagni 28 mag 07.doc	pag. 15 di 16	200511-

ALLEGATI:	
A. Cartografia con:	
- delimitazione del comprensorio di bonifica e del perimetro consortile	
(suddiviso in area di contribuenza ed area di operatività), con indicazione	
dei Comuni ricadenti e la superficie degli stessi, nonché individuazione	IVa Tha
delle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica (artt. 1 e 2);	Operat
- indicazione dei sistemi di bonifica (corsi d'acqua, canali, impianti e	Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio, Cantrale-Roma
strutture di bonifica) (art. 5);	teria T
il reticolo idrografico del comprensorio di bonifica, con indicazione delle	Segre
competenze e di chi è a carico la manutenzione;	
B. Cartografia con delimitazione dell'ambito territoriale ottimale e	
indicazione dei Comuni ricadenti (art. 3);	
C. Documento tecnico estimativo ed analisi di tutte le attività da svolgere	
dal Consorzio sulle reti idrauliche di competenza (art. 8).	
Il Presidente del Consorzio	
di Bonifica A Sud di Anagni	
dott. Sterano Marzioli	
She le . L'anno	
Il Presidente della Provincia di Roma	
On. Enrico Gasbarra	

pag. 16 di 16